

A.T.C. NO 2 SESIA

REGOLAMENTO CACCIA ALLA LEPRE

Approvate dal Comitato di Gestione del 29/04/2019.

A PARTIRE DALLA STAGIONE VENATORIA 2019/2020

PREMESSA:

Il mutamento delle diverse condizioni ambientali, territoriali ed umane sollecita maggiormente ad operare una gestione attenta della specie lepre, da parte sicuramente del comitato di gestione, ma soprattutto da parte dei cacciatori iscritti ai due ATC novaresi.

Infatti uno dei fattori importanti e incisivi è la diminuzione in ogni stagione venatoria dei soci degli Atc, che provoca un taglio importante ai fondi destinati ai ripopolamenti. La sottovalutazione da parte dei cacciatori della gestione del selvatico lepre ha come conseguenza l'estinzione di alcuni ceppi di selvaggina che si adattano alle condizioni territoriali di alcune porzioni di territorio dei nostri Atc.

Un altro fattore da non sottovalutare è il mutamento delle condizioni climatiche, nei mesi di settembre, si verifica sempre di più un mutamento delle condizioni climatiche con temperature estive che influenzano la riproduzione della selvaggina e compromettono le battute di caccia con i nostri cani.

Tale regolamento nasce dalle esperienze positive già messe a regime da alcuni Atc e Comparti alpini italiani.

Fondamentali rimangono i ripopolamenti effettuati negli ultimi 3 anni, messi in atto dagli Atc, che consentono di raggiungere i risultati prefissi da questo regolamento.

Il regolamento ha come finalità di responsabilizzare e sensibilizzare i cacciatori nel sostenere un comportamento etico e di gestione verso la selvaggina, si ritiene che così facendo si contribuisca ad un incremento della riproduzione per le annate successive. Si prevede che i risultati dell'applicazione di questo regolamento si potranno verificare dopo 2/3 anni di applicazione.

Art.1

La caccia alla lepre deve essere consentita nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Lasciando il periodo di addestramento dal 15 agosto al 31 dicembre.

Art. 2

I cacciatori che vogliono praticare la caccia alla lepre con i segugi devono comunicare, ogni anno agli ATC entro il 30 giugno, i nominativi che compongono la propria squadra da 2 a massimo 5 membri (riportando nome, cognome, indirizzo e numero porto d'armi) individuando il responsabile delle battute di caccia, il numero dei cani con microchip e copia dei brevetti di muta (per chi caccia con più di 3 cani). Ogni squadra potrà invitare, segnalando all'Atc la presenza una settimana prima, al massimo 2 cacciatori per un massimo di 3 giornate di caccia. Ogni membro iscritto regolarmente agli Atc potrà aderire ad una sola squadra nell'intera Provincia. I tesserati che sono già iscritti in una squadra che caccia il cinghiale potranno porre il proprio nominativo anche in una squadra che caccia la lepre, regolarmente registrata.

Art. 3

La caccia alla lepre con i segugi, durante la stagione venatoria, deve terminare alle ore 13:00 permettendo al pomeriggio solo l'eventuale addestramento dei cani. Mentre con i cani da ferma si potrà cacciare anche al pomeriggio.

Art. 4

Il numero di capi da abbattere per squadra corrisponde a 2 capi per cacciatore (massimo 10 capi per squadra composta da 5 cacciatori). I cacciatori sia con i segugi sia con i cani da ferma non potranno abbattere più di due lepri all'anno (infatti a tutti i cacciatori che entro il 30 giugno di ogni anno presenteranno domanda per cacciare la lepre, in squadra, gli verranno consegnate 2 fascette).

Ai cacciatori che cacceranno la lepre con i cani da ferma gli verranno consegnate 2 fascette.

Tutti i capi abbattuti devono essere comunicati ogni lunedì della stagione venatoria agli Atc riportando: sesso – peso – presunta età – numero di fascetta e qualora ci fosse anche il numero di contrassegno auricolare. La consegna del documento può avvenire sia direttamente in Atc, via fax oppure email.

Art. 5

Il comitato di gestione ogni anno deciderà e pubblicherà il piano di abbattimento per le lepri, e si riserverà di chiudere la caccia alla lepre anche anticipatamente qualora il numero di capi dichiarati sarà in eccesso (raggiungimento del numero di capi da abbattere) sia in difetto (esiguo numero di capi abbattuti).

Art. 6

A chi non rispetta anche solo una restrizione elencata in questo regolamento, verrà comminata una sanzione amministrativa (art. 24 lett. tt L.R. 5/2018).